

Il sovraindebitamento al tempo del Covid-19

di ALESSANDRO FELICIONI

Il Covid-19 rilancia, tristemente, lo strumento di composizione della crisi da sovraindebitamento. È ormai chiaro che l'uscita dalla crisi sarà, anche dal punto di vista economico, traumatica. I dati economici e finanziari che cominciano a trapelare e le previsioni per l'imminente futuro, confezionate dai principali organismi che maggiormente hanno il polso della situazione, descrivono uno scenario particolarmente tetro.

L'attenzione, dal punto di vista economico e finanziario, si è ovviamente concentrata sulle attività economiche svolte dalle imprese di piccole, medie e grandi dimensioni.

Così gli interventi finanziari e quelli legislativi approntati per attenuare le ripercussioni dell'emergenza sono, nella gran parte, indirizzati a soggetti economici.

È altrettanto evidente però che c'è una vastissima platea di soggetti che, più di altri, sono esposti all'interruzione pressoché immediata delle attività: soggetti privati, professionisti, lavoratori autonomi, commercianti e piccolissime imprese artigianali. Tutti accomunati dalla non fallibilità personale per le ridotte dimensioni.

Al di là dei provvedimenti inerenti alle sospensioni, le garanzie statali sui finanziamenti da contrarre, le agevolazioni varie, che possono, seppur marginalmente, riguardare questi soggetti minimi, ciò che manca è un intervento analogo a quello predisposto per le imprese fallibili con gli articoli 8, 9 e 10 del cosiddetto di Liquidità (decreto legge n. 23 dell'8 aprile 2020). Per chi deve rivolgersi alle procedure di sovraindebitamento, infatti, non è prevista nessuna sospensione, nessun differimento dei termini e, in generale, nessuna norma di favore. Anzi a ben vedere l'unica disposizione che interessa la materia è l'articolo 5 che prevede il rinvio al 1° settembre 2021 del Codice della crisi d'impresa. Purtroppo tale rinvio risulta addirittura controproducente per la disciplina del sovra indebitamento, perché impedisce l'entrata in vigore di misure volte alla semplificazione e al miglioramento dei vari istituti approcciabili dai soggetti non fallibili.

Così vale la pena analizzare a fondo gli strumenti previsti per il sovraindebitamento dei soggetti privati e di quelli economici non fallibili perché i prossimi mesi saranno sicuramente caratterizzati da situazioni di crisi sopravvenute per le imprese di piccole e medie dimensioni che, inevitabilmente, trascineranno una ancor più vasta platea di soggetti privati o di piccolissime dimensioni.

Il sovraindebitamento e il Codice della crisi d'impresa

Come anticipato in premessa, alcune importanti modifiche alla disciplina erano state inserite nel Codice della crisi d'impresa, approvato con dlgs n. 115 del 2017.

Il rinvio dell'entrata in vigore delle disposizioni al 1° settembre 2021, previsto dall'articolo 5 del di Liquidità (n. 23 dell'8 aprile 2020), si ripercuote, necessariamente anche su tale istituto.

I nobili presupposti e la filosofia di fondo del Codice della crisi d'impresa hanno dovuto lasciare spazio alla crisi economica indotta dall'emergenza sanitaria, convincendo il legislatore a non varare una riforma così importante e imponente in un momento di scarsa stabilità economica e di difficoltà oggettiva per l'intero paese.

È tuttavia vero che alcune delle disposizioni contenute nel codice della crisi, proprio perché finalizzate a semplificare i procedimenti e gli istituti già previsti in ambito concorsuale, avrebbero contribuito ad agevolare tutti quei soggetti che, nei prossimi mesi, dovessero trovarsi costretti ad adire a uno strumento di composizione della crisi. Ed è questo il caso del sovraindebitamento che, con il Codice della crisi, trova la sua naturale collocazione nell'ambito della disciplina concorsuale generale. La riforma, in particolare, prevede una semplificazione delle procedure e una maggiore accessibilità. Non solo, con la riforma si è cercato altresì di colmare alcuni vuoti normativi che hanno originato interpretazioni differenti e a volte contrastanti da parte dei giudici dei vari tribunali in Italia. Su tali modifiche, però, non si potrà contare fino a settembre del 2021.

IL SOVRAINDEBITAMENTO AL TEMPO DEL COVID-19

Quanto ai soggetti interessati, rispetto alla legge 3/2012, il nuovo Codice della crisi d'impresa indica specificamente anche particolari figure cui si rivolge la disciplina. Compaiono le figure dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, della startup innovativa e, in forma residuale, ogni altro debitore non assoggettabile a liquidazione giudiziale. Inoltre, sempre in tema di soggetti interessati, vengono introdotte le procedure familiari, ossia una specifica disciplina rivolta all'intero nucleo familiare considerato come soggetto unitario. Così, se il sovraindebitamento coinvolge intere famiglie o conviventi, la gestione della procedura potrà essere unitaria e si potrà presentare un unico progetto di risoluzione della crisi.

Più precisa anche la definizione di sovraindebitamento: l'articolo 2, comma 1, lett. c) del Codice prevede, infatti che «lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore, minore, dell'imprenditore agricolo, delle startup innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o dal leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza». In particolare merita attenzione anche la nuova definizione di consumatore inteso quale «persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, professionale eventualmente svolta, anche se socia illimitatamente responsabile di una società di persone o di una s.p.a., ma limitatamente ai debiti estranei a quelli sociali». Tale precisazione apre la porta a possibili soluzioni finora non percorribili. Il soggetto, non esercente direttamente attività d'impresa, ma socio con responsabilità illimitata e per ciò stesso fallibile, può accedere al sovraindebitamento. Le singole procedure di composizione della crisi restano, nella sostanza, le stesse previste nella Legge 3/2012 anche se con alcuni elementi di novità. Innanzitutto la denominazione: la tripartizione delle possibili soluzioni al sovraindebitamento ora è così definita: Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (ex piano del consumatore), concordato minore (ex accordo di composizione della crisi) e liquidazione controllata (ex liquidazione dei beni). Le novità delle singole procedure sono diverse. Con riferimento al piano di ristrutturazione dei debiti, riservato solo ai consumatori, la persona fisica in stato di sovraindebitamento presenta un piano di pagamento dei propri debiti che non è soggetto all'approvazione dei creditori ma al solo vaglio del giudice che stabilisce, altresì, una somma necessaria al sostentamento del debitore e del suo nucleo familiare. Qui la novità è costituita dalla presenza della procedura familiare. Il nuovo accordo di composizione della crisi, ossia il concordato minore presenta l'importante novità relativa alle maggioranze previste per l'approvazione. Non sarà più necessario il raggiungimento di approvazione del 60% dei creditori, come è stabilito nella normativa vigente, ma sarà sufficiente la maggioranza dei crediti ammessi al voto. La liquidazione controllata resta sostanzialmente immutata: prevede il pagamento dei debiti con la liquidazione del proprio patrimonio, ottenendo, dopo tre anni dall'apertura della procedura, la cancellazione di ciò che non si è pagato con la vendita dei beni. Per incentivare il ricorso alle procedure di sovraindebitamento il codice ha previsto anche un allargamento e una velocizzazione alle misure protettive del patrimonio. Ad esempio, nella liquidazione controllata l'esdebitazione diventa «automatica», anziché dover essere attivata con apposito procedimento, come nell'attuale Legge 3/2012. Anche il concetto di meritevolezza viene ridimensionato, riducendo le ipotesi che impediscono l'accesso alla procedura in base ai motivi che hanno portato alla crisi debitoria. Da ultimo viene prevista l'esdebitazione del debitore nullatenente, seppur fruibile una sola volta.

Come si vede, il rinvio dell'entrata in vigore del Codice della Crisi non è del tutto privo di effetti sgradevoli e, presumibilmente, non desiderati.

Definizione di sovraindebitamento (Articolo 6, comma 2, lett. a), legge n. 3/2012)

la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente

I soggetti interessati

Diversi sono i soggetti che possono accedere alle procedure di sovraindebitamento. In maniera diretta la legge n. 3/2012 individua gli imprenditori agricoli, le start up e, soprattutto il consumatore, inteso come il «debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale professionale eventualmente svolta. Oltre a tali soggetti sono interessati alle varie procedure di sovraindebitamento tutti coloro che, sia per motivi dimensionali, sia per la forma dell'ente collettivo eventualmente interessato, non possono essere assoggettati a procedure concorsuali disciplinate dalla legge fallimentare.

I soggetti che possono accedere alla procedura

Il consumatore (solo persona fisica)
L'imprenditore commerciale non fallibile per assenza dei requisiti previsti
L'imprenditore commerciale fallibile ma con debiti scaduti inferiori a euro 30.000,00
L'imprenditore la cui attività è cessata da oltre un anno
L'imprenditore agricolo

IL SOVRAINDEBITAMENTO AL TEMPO DEL COVID-19

L'erede dell'imprenditore defunto
Il socio illimitatamente responsabile
I professionisti e i lavoratori autonomi
Le società tra professionisti
Le associazioni professionali
Gli enti privati non commerciali

Importante per l'applicazione di ciascuna delle tre procedure previste è l'origine dell'indebitamento di cui il soggetto chiede la definizione. Ciò perché alcuni istituti possono essere utilizzati solo in presenza di debiti personali e non imprenditoriali. Per esempio il piano del consumatore è destinato, appunto, alla figura di consumatore e non può essere utilizzato quando le masse debitorie da regolamentare sono formate sia da debiti personali sia da debiti derivanti da attività d'impresa.

Con riferimento al consumatore, come definito sopra, e al relativo piano, occorre porre particolare attenzione non solo ai debiti di natura personale intestati al soggetto ma anche della situazione coniugale dello stesso e degli atti posti in essere nell'ambito del patrimonio familiare. In particolare vanno valutate le problematiche relative al regime patrimoniale prescelto e all'esistenza di eventuali negozi di segregazione del patrimonio posti in essere dai coniugi congiuntamente o separatamente.

Al di fuori della qualifica di consumatore, le procedure di sovraindebitamento sono destinate anche agli imprenditori esclusi dall'applicazione della legge fallimentare.

Così possono accedere all'accordo con i creditori e alla liquidazione del patrimonio gli imprenditori sotto soglia, ossia quelli esclusi dal fallimento ai sensi dell'articolo 1 l.f., per il mancato superamento congiunto dei parametri dimensionali previsti dalla legge.

Non è fallibile l'imprenditore che, congiuntamente:
In ciascuno dei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore ha:
☐ attivo patrimoniale complessivo annuo non superiore a €. 300.000,00;
☐ ricavi lordi complessivi annui non superiori a €. 200.000,00;
Alla data di deposito dell'istanza di fallimento o all'udienza prefallimentare ha
☐ debiti di ammontare non superiore a €. 500.000,00, compresi i debiti non scaduti e quelli non definitivamente accertati con efficacia di giudicato

Più delicata è invece la situazione dell'imprenditore che ha maturato un ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare inferiore a 30.000,00 euro. Tale soggetto è, a tutti gli effetti, fallibile (se ha superato i parametri dimensionali di cui all'articolo 1), tanto più che l'importo dei debiti scaduti potrebbe aumentare nel corso dell'eventuale procedura di sovraindebitamento o anche dopo la sua omologa. Tuttavia si ritiene che in tale situazione possa essere ammesso l'accesso alle procedure di sovraindebitamento anche e soprattutto in virtù della previsione secondo la quale in caso di sentenza di fallimento pronunciata a carico del debitore l'accordo di composizione della crisi si risolve automaticamente.

In analoga situazione versa l'imprenditore individuale, che si è cancellato dal registro delle imprese da oltre un anno. Ai sensi dell'articolo 10 l.f., infatti gli imprenditori commerciali individuali che hanno cessato l'attività e hanno proceduto alla cancellazione dal registro delle Imprese, non possono essere dichiarati falliti, decorso un anno da tale cancellazione.

Il sovraindebitamento è ammesso, fermo restando che potrebbe verificarsi l'ipotesi di cui al comma 2 dell'articolo 10 in base al quale un creditore o il PM possono dimostrare che il momento di effettiva cessazione sia successivo a quello della formale cancellazione, facendo riemergere la fallibilità dell'imprenditore. Anche in tale evenienza l'eventuale dichiarazione di fallimento emessa dopo l'accesso alla procedura di sovraindebitamento risolve l'accordo con i creditori anche se omologato.

Se a essere cancellata dal registro delle imprese da oltre un anno è invece una società di persone l'accesso alla procedura è negato perché la cancellazione implica l'estinzione del soggetto. Resta ferma la possibilità riservata ai soci illimitatamente responsabili.

Caso del tutto particolare è quello dell'imprenditore agricolo che, in quanto soggetto non fallibile, può accedere alla procedura di sovraindebitamento; tuttavia è ammesso altresì l'accesso all'accordo di ristrutturazione ex art. 182-bis l.f. ed, eventualmente, alla transazione fiscale.

La definizione di imprenditore agricolo

(art. 2135 c.c.)

È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano a oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione e ospitalità come definite dalla legge

Come detto, il socio illimitatamente responsabile che sia fuoriuscito dalla compagine societaria da oltre un anno o che abbia perduto da oltre un anno la responsabilità illimitata a causa di operazioni di straordinarie non può essere dichiarato fallito. Tale soggetto non può fallire in via autonoma ma solo in estensione per effetto del fallimento della società così come non può essere ammesso in proprio al concordato preventivo. Tale situazione non è d'ostacolo all'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento. Anche i professionisti, esclusi dalla sfera di fallibilità, possono accedere al sovraindebitamento così come le associazioni professionali. In tali ultimi casi occorre che tutti i soci partecipino alla procedura prescelta; ciò anche in virtù del fatto che gli associati che abbiano agito in nome e per conto dell'associazione sono responsabili in solido per i debiti contratti.

Da ultimo, gli enti non commerciali che svolgono, anche solo parzialmente, attività commerciale, sono fuori dal sovraindebitamento perché assoggettati alle procedure concorsuali (liquidazione coatta amministrativa) a condizione che ricorrano le condizioni di cui di cui all'art. 2, comma 2, l.f..

Se però non svolgono affatto attività commerciale e non sono quindi assoggettabili alle procedure concorsuali, gli enti possono accedere alle procedure di sovraindebitamento.

**Enti non commerciali assoggettati al sovraindebitamento
(se non svolgono attività commerciale)**

- | |
|--|
| ☐ Associazioni riconosciute, ex art. 14 e ss. c.c. |
| ☐ Fondazioni riconosciute, ex art. 14 e ss. c.c. |
| ☐ Associazioni non riconosciute, ex art. 36 e ss.c.c. |
| ☐ Comitati, ex art. 39 e ss.c.c. |
| ☐ Organizzazioni di volontariato, ex lege n. 226/1991 |
| ☐ Associazioni di promozione sociale, ex lege n. 383/2000 |
| ☐ Organizzazioni non governative, ex art. 28, legge n. 287/1991 e ex lege n. 383/2000 |
| ☐ Associazioni sportive dilettantistiche, ex lege n. 398/1991 |
| ☐ Enti lirici, ex dlgs 367/1996 |
| ☐ Onlus, ex dlgs n. 460/1997 |
| ☐ Centri di formazione professionali, ex lege n. 845/1978 |
| ☐ Istituti di patronato, ex lege n. 152/2001 e d.p.r. n. 1017/1986 |
| ☐ Imprese sociali di cui al dlgs n. 155 del 24 marzo 2006 |

L'Organismo di composizione della crisi

Il perno delle procedure di sovraindebitamento è sicuramente l'Organismo di composizione delle crisi. Al di là della definizione puntuale del soggetto, vanno preliminarmente evidenziate alcune caratteristiche fondamentali. Le molteplici funzioni che l'Occ riveste impone che questo abbia natura esclusivamente pubblicistica, con marcate condizioni di indipendenza e professionalità anche a garanzia della correttezza ed equidistanza tra tutti i soggetti coinvolti nel sovraindebitamento (debitore e creditori).

IL SOVRAINDEBITAMENTO AL TEMPO DEL COVID-19

Definizioni
Organismo di Composizione della Crisi (articolo 2, comma 1, lettera d) Decreto Ministeriale n. 202 del 24 settembre 2014)
articolazione interna di uno degli enti pubblici individuati dalla Legge e dal presente regolamento che, anche in via non esclusiva, è stabilmente destinata all'erogazione del servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento
Referente
la persona fisica che, agendo in modo indipendente, indirizza e coordina l'attività dell'organismo e conferisce gli incarichi ai gestori della crisi
Gestore della crisi
la persona fisica che, individualmente o collegialmente, svolge la prestazione inerente alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore

Le funzioni sono dettagliatamente elencate nella tabella.

Funzioni dell'organismo di composizione della crisi
☐ è di ausilio al debitore nella elaborazione del piano sottostante alla proposta e nell'esecuzione della stessa
☐ è liquidatore giudiziale nell'accordo o nei piani del consumatore omologati
☐ è di ausilio al Giudice nella redazione della relazione particolareggiata, nella verifica della veridicità dei dati contenuti nella proposta e negli allegati, nel rilascio dell'attestazione di fattibilità del piano
☐ cura le comunicazioni con i creditori
☐ svolge le formalità pubblicitarie
☐ predispone e invia la relazione ai creditori sui consensi espressi e, successivamente, al Giudice, con le contestazioni ricevute
☐ è liquidatore nella procedura di liquidazione del patrimonio o Gestore della liquidazione

L'Occ è il cardine della procedura da sovraindebitamento, in ogni sua fase ed è a lui demandato il potere dovere di assumere ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione e alla sua esecuzione.

Requisiti degli Organismi di composizione della crisi
Sezione A
☐ organismi di composizione costituiti presso le Cciao
☐ segretariato sociale
☐ ordini professionali degli Avvocati, dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dei Notai
Requisiti:
☐ presenza di un Referente dell'organismo al quale sia garantito un adeguato grado di indipendenza
☐ rilascio di polizza assicurativa con massimale non inferiore a un milione di euro
☐ conformità del regolamento dell'organismo alle disposizioni di legge
Sezione B
☐ Comuni
☐ Province
☐ Città metropolitane
☐ Regioni
☐ Istituzioni universitarie pubbliche
Requisiti (ulteriori rispetto a quelli di cui alla Sezione A):
☐ Costituzione dell'organismo quale articolazione interna di uno degli enti pubblici
☐ Numero dei Gestori della crisi disponibili non inferiore a cinque

L'Occ interagisce con il debitore nel momento in cui svolge attività di consulente legale e finanziario dello

IL SOVRAINDEBITAMENTO AL TEMPO DEL COVID-19

stesso, con il Giudice, in qualità di ausiliario e con i terzi, creditori e non, in funzione di garante della correttezza della procedura. I compiti e le funzioni attribuiti agli Organismi di composizione della crisi possono essere svolti, dopo le modifiche introdotte dal dl n. 179/2012, anche da un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 l.f., ovvero da un notaio. In tal caso il professionista è nominato dal Presidente del Tribunale o dal Giudice da lui delegato, su istanza del debitore.

Per evitare potenziali conflitti di interesse, viste soprattutto le numerose sfaccettature dell'incarico, è stata prevista l'ipotesi dell'affidamento dell'incarico congiunto a un Collegio di Gestori.

Ogni Occ ha l'obbligo di istituire un elenco dei Gestori della crisi, da comunicare al Ministero competente e un registro informatico degli affari con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo della procedura, ai dati identificativi del debitore, al Gestore della crisi designato, all'esito del procedimento.

I singoli gestori della crisi che appartengono ai vari Occ devono soddisfare alcuni requisiti consistenti nel possesso di laurea magistrale, o di titolo di studio equipollente, in materie economiche o giuridiche di una specifica formazione acquisita tramite la partecipazione a corsi di perfezionamento, nella esperienza in ruoli da curatori fallimentari, commissari giudiziali, liquidatori giudiziali e nell'acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale, di durata complessiva non inferiore a quaranta ore, nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento. All'interno di ogni Occ dovrà essere individuato un Referente ossia la persona fisica che, agendo in modo indipendente, indirizza e coordina l'attività dell'organismo e conferisce gli incarichi ai gestori della crisi. L'indipendenza è requisito indispensabile per l'individuazione e per lo svolgimento della funzione riconosciuta al Referente. Tra i compiti troviamo quello di comunicare, al registro tenuto presso il Ministero, tutte le vicende modificative dei requisiti dell'organismo iscritto, e di distribuire equamente gli incarichi tra i gestori della crisi tenuto conto in ogni caso della natura e dell'importanza dell'affare da comporre.

A tal fine è istituito presso ogni Occ un elenco dei «gestori della crisi» e un registro informatico degli affari/procedure trattate, contenente le annotazioni relative al numero progressivo della procedura, ai dati identificativi dei debitori, al Gestore designato e all'esito del procedimento.

Al termine della catena di «comando» c'è il Gestore della crisi, ossia il professionista iscritto nell'apposito elenco e designato dal Referente a una specifica procedura.

Dopo l'accettazione, contestualmente al deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore ovvero della domanda di liquidazione, il gestore presenterà dichiarazione di indipendenza (si veda la tabella) da comunicare al Tribunale competente.

L'indipendenza	
Il Gestore della Crisi:	
1.	non è legato al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione, da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza
2.	non è in una delle situazioni previste dall'art. 2399 c.c., vale a dire:
✓	non è interdetto, inabilitato, fallito o è stato condannato a una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi
✓	non è coniuge, parente o affine entro il quarto grado del debitore persona fisica o se questi è una società od un ente, non è amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della società o dell'ente oppure della società che la/lo controlla, di una società controllata o sottoposta a comune controllo
✓	non è legato al debitore o alle società controllate dal debitore o alle società che lo controllano o a quelle sottoposte al comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza
3.	non ha, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo

Il gestore è un po' il *fac totum* della procedura: collabora con il debitore nell'elaborazione del piano sottostante alla proposta e lo coadiuva nell'esecuzione della stessa. Egli, inoltre, può essere chiamato a svolgere la funzione di liquidatore nella procedura di liquidazione del patrimonio o di Gestore della liquidazione.

Tutti i suoi compiti devono essere svolti quale ausiliario del Giudice delegato alla procedura, per esempio in occasione della redazione della relazione particolareggiata (trattandosi del piano del consumatore o della liquidazione del patrimonio), della verifica della veridicità dei dati contenuti nella proposta e negli allegati, e del rilascio dell'attestazione di fattibilità del piano. Schematicamente le funzioni del gestore si articolano in base alle varie fasi della procedura, ossia, la presentazione della proposta, il corso della procedura, l'omologazione della proposta e la sua esecuzione. Particolarmente cruciale è la redazione dell'attestazione sulla fattibilità del piano sottostante alla proposta. Se la proposta prevede la soddisfazione parziale di crediti privilegiati, il Gestore della crisi è tenuto a redigere una relazione giurata nella quale sia previsto il pagamento in misura non inferiore a quello

IL SOVRAINDEBITAMENTO AL TEMPO DEL COVID-19

realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione. In caso di piano del consumatore il Gestore, è tenuto anche depositare una relazione particolareggiata contenente l'indicazione delle cause dell'indebitamento, l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni, l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori e un giudizio sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata e sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria. Immediatamente dopo il deposito il Gestore presenta la proposta all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del proponente. La proposta dovrà contenere la ricostruzione della sua posizione fiscale e l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti. Il Giudice Delegato, dopo aver ammesso la proposta, fissa gli ulteriori compiti del Gestore della crisi, tra cui la comunicazione a tutti i creditori della proposta e del decreto di ammissione, la trascrizione del decreto di ammissione alla procedura presso i registri immobiliari in caso di immobili e presso gli uffici competenti in caso di beni mobili registrati e la pubblicità presso il Registro delle imprese competente. Sempre in fase di procedura, il Gestore è tenuto a redigere una breve relazione da depositarsi prima dell'udienza dei creditori sull'esito delle votazioni, allegando alla stessa i consensi e i dissensi ricevuti. Se l'accordo è raggiunto, l'OcC trasmette a tutti i creditori la relazione allegando il testo dell'accordo stesso. Dopo dieci giorni, il Gestore trasmette al Giudice una relazione, allegando le eventuali contestazioni ricevute, nonché un'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano. Il Giudice omologa l'accordo e il gestore è tenuto alla pubblicazione del decreto analogamente a quanto stabilito per l'ammissione. Quest'ultimo, inoltre, deve provvedere alla trascrizione del decreto di omologa presso i registri immobiliari in caso di immobili, presso gli uffici competenti in caso di beni mobili registrati e presso il registro imprese. In sede esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore il Gestore monitora il mantenimento della fattibilità del piano e interviene se e quando l'esecuzione diviene impossibile.

Il piano del consumatore

La procedura può essere attivata solo dalla persona fisica identificata come consumatore, ossia come colui che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

Le procedure di sovraindebitamento	
Definizione attuale	Definizione da Codice della crisi d'impresa
Il piano del consumatore	Piano di ristrutturazione del consumatore
L'accordo di composizione della crisi	Concordato minore
La liquidazione del patrimonio	Liquidazione controllata

Se il debitore ha assunto anche debiti derivanti da attività d'impresa o professionale non può presentare il piano del consumatore ma potrà gestire la sua posizione solo con l'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento (o, residualmente, con la liquidazione del patrimonio). La principale differenza che caratterizza il piano del consumatore rispetto all'accordo di composizione è che la proposta del consumatore non è sottoposta all'approvazione dei creditori ma alla valutazione discrezionale del Giudice che verifica la fattibilità, l'assenza degli atti in frode ai creditori e la meritevolezza del consumatore nonché la convenienza della proposta in ipotesi di contestazioni al riguardo. La valutazione del Giudice è supportata da una relazione particolareggiata dell'OcC (si veda la tabella). Nel piano, quindi, tutto si gioca sulla «meritevolezza e l'assenza di colpa del debitore consumatore»; saranno quindi importanti le informazioni raccolte e relative alle scelte fatte dal consumatore (per es. l'oggetto dei suoi acquisti, l'entità dei propri guadagni al momento di effettuazione degli acquisti, se il debitore poteva «permettersi» tale spesa o l'ha effettuata in modo del tutto irresponsabile etc.). In ogni caso la meritevolezza è esclusa per legge quando il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere o abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Un punto altrettanto importante è la verifica di eventuali atti in frode che viene eseguita dal Giudice. Si tratta di quei comportamenti che configurano anche reato: (aver dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, sottratto o dissimulato una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti). Se l'esito della verifica è positivo il Giudice fissa l'udienza di omologazione del piano nel termine di sessanta giorni dalla data di deposito della proposta o eventualmente delle integrazioni richieste.

Il decreto di fissazione dell'udienza di omologazione non blocca automaticamente le azioni esecutive e cautelari sui beni del debitore. Tuttavia, fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diviene definitivo, il Giudice può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata qualora ritenga che dalla prosecuzione possa essere pregiudicata la fattibilità del piano. Una volta omologato, il piano è obbligatorio per tutti i creditori anteriori, restando peraltro impregiudicati i diritti di tali creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso. L'omologazione del piano comporta il divieto, per i creditori con causa o titolo anteriore, di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari e di acquistare diritti di prelazione e il blocco delle azioni esecutive da parte dei creditori per causa o titolo posteriore all'omologa sui beni oggetto del piano.

È prevista la moratoria fino a un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.

IL SOVRAINDEBITAMENTO AL TEMPO DEL COVID-19

	La relazione dell'Occ ai fini della valutazione da parte del giudice del piano del consumatore
✓	indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni
✓	esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte
✓	resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni
✓	indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori
✓	giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore
✓	giudizio sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria

L'accordo di composizione della crisi

L'accordo con i creditori è, nella sostanza, una sorta di concordato preventivo che il debitore propone ai propri creditori, soggetto, quindi, all'approvazione della maggioranza degli stessi.

La proposta può prevedere una semplice dilazione del pagamento dei debiti, uno stralcio degli stessi o può intervenire anche un assuntore, oppure il debitore, conservando il possesso dei beni, può impegnarsi a pagare una determinata percentuale ai creditori chirografari, assicurando l'adempimento con la costituzione di garanzie da parte di terzi. I creditori prelatizi non sono destinatari della proposta di accordo, a meno che non rinuncino alla prelazione, per cui vanno pagati in misura integrale. È prevista una deroga nel caso di un accordo in continuità dell'impresa, nel qual caso la proposta può prevedere la moratoria fino a un anno dall'omologazione. Se il piano di continuità prevede la liquidazione dei beni su cui sussiste la causa di prelazione (beni non strategici), la moratoria non opera per quei creditori la cui garanzia si esercita su beni destinati a essere liquidati. La proposta deve, in ogni caso, rispettare alcuni requisiti: innanzitutto i crediti impignorabili vanno pagati alle scadenze pattuite e nella misura integrale, senza moratoria né falcidia. Inoltre l'Iva e le ritenute alla fonte non possono essere falcidiate, ma solo dilazionate. Infine deve essere rispettato l'ordine delle cause legittime di prelazione, vale a dire il vincolo della graduazione dei crediti, per cui i creditori di grado inferiore possono essere pagati solo se quelli di grado superiore sono stati integralmente pagati. Da ciò consegue che i creditori chirografari possono essere pagati solo se i prelatizi sono stati integralmente soddisfatti, fatta salva la presentazione dell'apposita relazione da parte dell'Occ. La proposta, ovviamente, è accompagnata da un piano che rende fattibile l'accordo. Il piano, come per il concordato preventivo, può essere di natura liquidatoria, ossia con cessione dei beni e conseguente cessazione dell'attività oppure può prevedere la continuazione dell'attività d'impresa o di lavoro autonomo professionale. In caso di accordo in continuità, il piano può prevedere la liquidazione degli asset non strategici per la continuazione dell'attività, la destinazione degli utili futuri derivanti dalla continuazione dell'attività al pagamento dei debiti pregressi. In entrambi i casi possono essere messe a disposizione risorse esterne, quali per esempio, garanzie per assicurare il pagamento di determinate percentuali ai creditori.

Il debitore può proporre un liquidatore purché questi sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 l.f.

Infine, il piano deve prevedere il termine entro il quale la proposta dovrà essere adempiuta, con la conseguenza quindi che deve essere indicata la ragionevole durata della procedura fino all'adempimento.

Mentre nella procedura di liquidazione del patrimonio è prevista dalla legge una durata minima di quattro anni, nelle procedure di composizione della crisi non è indicato alcun limite, né minimo né massimo.

La proposta è approvata con il consenso dei creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti. Si vota con la regola del silenzio assenso. L'accordo deve essere conveniente rispetto alla liquidazione del patrimonio; tale valutazione spetta ai creditori, i quali sono chiamati a esprimere il loro consenso o dissenso rispetto alla proposta del debitore. In realtà hanno diritto di esprimere il consenso solo i creditori chirografari, mentre quelli privilegiati non votano a meno che la proposta non ne preveda il soddisfacimento non integrale. Esclusi dal voto anche il coniuge del debitore i suoi parenti e affini fino al quarto grado e i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta. Quanto agli effetti il deposito della proposta di accordo sospende il corso degli interessi convenzionali o legali. È invece il decreto di apertura della procedura che produce gli effetti del pignoramento. Il decreto di apertura della procedura determina il blocco delle azioni esecutive individuali e dei sequestri conservativi, impedisce l'iscrizione di ipoteche giudiziali e volontarie e in genere l'acquisizione da parte di creditori di diritti di prelazione sul patrimonio del debitore. L'accordo è obbligatorio per tutti i creditori anteriori rispetto al momento in cui è effettuata la pubblicità del decreto di apertura e non ha effetto sui coobbligati del debitore, i suoi fideiussori e sugli obbligati in via di regresso. Sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto di apertura della procedura, i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione dell'accordo omologato. La risoluzione dell'accordo può essere richiesta da qualsiasi creditore, nelle ipotesi previste (si veda la tabella). Se il debitore, dopo la proposta ma anche dopo la sua omologa, è divenuto soggetto fallibile, la sentenza pronunciata a suo carico risolve l'accordo. Il debitore gravemente inadempiente rispetto agli obblighi assunti con l'accordo, va incontro alla revoca degli effetti dell'accordo omologato.

È inoltre prevista, nei casi di revoca o risoluzione dell'accordo la conversione della procedura di composizione in liquidazione del patrimonio.

La risoluzione dell'accordo e la revoca degli effetti	
	L'accordo si risolve se
✓	il proponente non adempie agli obblighi derivanti dall'accordo

IL SOVRAINDEBITAMENTO AL TEMPO DEL COVID-19

✓	le garanzie promesse non vengano costituite
✓	l'esecuzione dell'accordo divenga impossibile per ragioni non imputabili al debitore
✓	Interviene sentenza dichiarativa di fallimento
Gli effetti dell'accordo vengono revocati se:	
✓	è stato dolosamente o con colpa grave, aumentato o diminuito il passivo
✓	è stata sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo
✓	sono state simulate dolosamente attività inesistenti

La liquidazione del patrimonio.

Lo strumento residuale per risolvere la crisi da sovraindebitamento e la procedura di liquidazione del patrimonio che può essere attivata anche a seguito di cessazione degli effetti di un accordo con i creditori, del suo annullamento o risoluzione e della revoca e cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore. Per accedere, consumatori e imprenditori non fallibili devono solo versare in stato di sovraindebitamento.

Le regole ricalcano, in maniera semplificata, quelle del fallimento giacché l'istituto si basa sulla liquidazione del patrimonio, condotta da un organo della procedura che amministra i beni e su una fase di accertamento delle passività. A differenza del fallimento lo stato passivo e il programma di liquidazione non sono oggetto di approvazione né da parte dei creditori, né da parte del Giudice, la cui approvazione, limitatamente allo stato passivo, interviene solo in caso di osservazioni ritenute non superabili dal liquidatore.

La liquidazione del patrimonio si articola in una fase di apertura della procedura, in una di accertamento del passivo e, da ultimo, nella liquidazione dell'attivo. Tutto inizia con il deposito presso il Tribunale competente da parte del debitore di un'istanza in cui chiede la liquidazione di tutti i suoi beni, o come detto mediante un'istanza di conversione delle procedure di accordo o piano del consumatore.

All'istanza occorre allegare una serie di documenti e una relazione dell'Occ (si veda la tabella).

Documentazione per la presentazione dell'istanza di liquidazione del patrimonio	
Documenti a cura del debitore	
✓	elenco dei creditori e delle somme dovute
✓	elenco dei beni di proprietà
✓	elenco degli atti dispositivi compiuti negli ultimi cinque anni
✓	specifica delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia
✓	stato di famiglia
✓	dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni
✓	copia conforme delle scritture contabili degli ultimi tre esercizi (se imprenditore)
Contenuto della relazione particolareggiata dell'Occ	
✓	indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni
✓	esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le proprie obbligazioni
✓	resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni
✓	indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori
✓	giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda

Al deposito della domanda si sospende il decorso degli interessi convenzionali o legali, fino alla chiusura della procedura, a meno che i crediti non siano privilegiati. Verificati i requisiti, il Giudice decreta l'apertura della liquidazione e nomina un liquidatore (verosimilmente lo stesso Occ), se non già nominato su proposta dell'Occ stesso e dispone che sino al momento della chiusura della procedura non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.

Il liquidatore verifica l'elenco dei creditori e l'attendibilità della documentazione allegata, formando l'inventario dei beni da liquidare.

Egli comunica, quindi, a tutti i creditori le modalità di presentazione della domanda di partecipazione al-

la liquidazione, che deve essere proposta con ricorso allegando la documentazione comprovante le richieste di credito avanzate.

Il liquidatore predispone quindi un progetto di stato passivo, che comprende un elenco dei titolari dei diritti sui beni mobili e immobili in proprietà o in possesso del debitore e dopo aver analizzato eventuali contestazioni rimette gli atti al Giudice, che provvede alla definitiva formazione dello stato passivo.

L'ultima fase è quella della liquidazione vera e propria dell'attivo. Il liquidatore, entro trenta giorni dalla formazione dell'inventario, elabora un programma di liquidazione che viene comunicato ai creditori e al debitore e depositato presso la Cancelleria del Tribunale. Tutti i beni facenti parte del patrimonio da liquidare, salvo quelli di modesto valore, sono oggetto di valutazione peritale.

Il Giudice, verificando la legittimità del programma di liquidazione, autorizza con decreto lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento e delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo. Le operazioni di vendita non possono essere completate senza che siano stati informati il debitore, i creditori e il Giudice, in merito all'esito delle stesse. Anche i beni e i crediti sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda costituiscono oggetto della procedura di liquidazione che rimane aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso per i quattro anni successivi al deposito della domanda.

Crediti e beni esclusi dalla liquidazione dell'attivo	
✓	crediti impignorabili, ex art. 545 c.p.c.
✓	crediti aventi natura alimentare e di mantenimento
✓	stipendi, salari, pensioni
✓	proventi della propria attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento proprio e della sua famiglia
✓	frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli
✓	beni costituiti in fondo patrimoniale e i loro frutti
✓	beni impignorabili per disposizione di legge

L'esdebitazione

L'aspetto più importante delle procedure di composizione della crisi è che, al termine del percorso intrapreso, il debitore ottiene l'esdebitazione (fresh start), ossia la liberazione nei confronti di tutti i creditori contemplati nel piano, senza che questi possano più pretendere alcunché. A ben vedere l'intera normativa parte proprio dalla necessità di garantire tale situazione di rinnovata verginità creditoria ai soggetti che, non essendo fallibili, non possono ottenerla all'esito di una procedura concorsuale.

Il Giudice concede il beneficio dell'esdebitazione, al debitore persona fisica, previa istanza da depositarsi entro l'anno successivo alla chiusura della liquidazione, in presenza di precise condizioni sostanzialmente legate alla meritevolezza dei comportamenti posti in essere (si veda la tabella).

In ogni caso l'esdebitazione del debitore non può essere concessa se il sovraindebitamento è imputabile a un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacità patrimoniali e reddituali e quando il debitore, nei cinque anni precedenti l'apertura della liquidazione o nel corso della stessa, ha posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti od altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri.

Non può comunque essere richiesta l'esdebitazione per i debiti derivanti da obblighi di mantenimento e alimentari, per i debiti da risarcimento dei danni derivanti da fatto illecito extracontrattuale, nonché per le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti e per i debiti fiscali che, pur avendo causa anteriore al decreto di apertura, sono stati successivamente accertati in ragione della sopravvenuta conoscenza, da parte dell'Amministrazione Fiscale, di nuovi elementi.

L'esdebitazione può essere revocata in ogni momento, su istanza dei creditori, anche se soddisfatti integralmente, se emergono elementi che rendono inefficace l'intera procedura quali l'aver commesso, nei cinque anni precedenti l'apertura della liquidazione o nel corso della stessa, atti in frode ai creditori, pagamenti od altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri o aver dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero simulate attività inesistenti.

L'esdebitazione	
L'esdebitazione è concessa a condizione che:	
☐	Il debitore abbia cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili, nonché adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni
☐	Il debitore non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura
☐	Il debitore non abbia beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda

IL SOVRAINDEBITAMENTO AL TEMPO DEL COVID-19

☐	Il debitore non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno degli specifici reati previsti dall'art. 16 della legge n. 3/2012
☐	Il debitore abbia svolto, nei quattro anni di durata della liquidazione, un'attività produttiva di reddito adeguata rispetto alle proprie competenze e alla situazione di mercato o, in ogni caso, abbia cercato un'occupazione e non abbia rifiutato, senza giustificato motivo, proposte di impiego
☐	Siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione
L'esdebitazione non è concessa:	
☐	quando il sovraindebitamento è imputabile a un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle capacità patrimoniali e reddituali
☐	quando il debitore, nei cinque anni precedenti l'apertura della liquidazione o nel corso della stessa, ha posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti od altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri
L'esdebitazione non opera:	
☐	Per i debiti derivanti da obblighi di mantenimento e alimentari
☐	Per debiti derivanti da risarcimento dei danni da fatto illecito
☐	Per le sanzioni penali e amministrative pecuniarie non accessorie ai debiti estinti
☐	Per i debiti fiscali antecedenti la proposta ma accertati dopo
L'esdebitazione viene revocata se emerge che il debitore:	
☐	nei cinque anni precedenti l'apertura della liquidazione o nel corso della stessa, ha posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti od altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri
☐	ha dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero simulate attività inesistenti

I compensi dell'Occ

Di regola, i compensi previsti per gli Occ sono, di regola, pre concordati con il debitore. La normativa, in caso di assenza di accordo a monte, prevede la determinazione del compenso sulla falsa riga dei parametri previsti per le procedure concorsuali. Va sottolineato che all'organismo di composizione della crisi spetta un rimborso spese forfettario nella misura ricompresa tra il 10% e il 15% calcolato sul compenso e il rimborso integrale per le spese effettivamente sostenute e puntualmente documentate. In generale i criteri di determinazione dei compensi, sfanno riferimento all'opera prestata, ai risultati ottenuti, ai tempi di svolgimento, e alla complessità dell'incarico. I parametri per le procedure di accordo da sovraindebitamento e di piano del consumatore differiscono in base alla presenza di attività di liquidazione dei beni. Nel primo caso vale la tabella in pagina. Se non vi è attività di liquidazione si prevede che all'Occ spetti il compenso per la gestione della procedura fino alla fase di omologa oltre a un compenso per l'opera prestata successivamente all'omologazione del piano. Il compenso nei casi di procedimento di liquidazione del patrimonio si calcola applicando una percentuale sul totale dell'attivo liquidato e sul totale del passivo accertato.

I compensi per l'Occ							
Totale attivo realizzato				Percentuale			
Da	€ -	a	€ 16.227,08	min	12,00	max	14,00
Da	€ 16.227,08	a	€ 24.340,62	min	10,00	max	12,00
Da	€ 24.340,62	a	€ 40.567,68	min	8,50	max	9,50
Da	€ 40.567,68	a	€ 81.135,38	min	7,00	max	8,00
Da	€ 81.135,38	a	€ 405.676,89	min	5,50	max	6,50
Da	€ 405.676,89	a	€ 811.353,79	min	4,00	max	5,00
Da	€ 811.353,79	a	€ 2.434.061,37	min	0,90	max	1,80
Da	€ 2.434.061,37	a	€ 22.000.000,00	min	0,45	max	0,90
Totale passivo accertato				Percentuale			
Da	€ -	a	€ 81.131,38	min	0,19	max	0,94
Da	€ 81.131,38	a	€ 68.000.000,00	min	0,06	max	0,46

Le sanzioni penali nel sovraindebitamento

La disciplina della composizione della crisi, essendo ispirata agli istituti propri della legge fallimentare, prevede aspre sanzioni di natura penale tracciate sulla falsa riga dei reati fallimentari previsti in tema di procedure concorsuali maggiori. I destinatari delle misure sono, oltre al debitore, anche il componente dell'Occ in

IL SOVRAINDEBITAMENTO AL TEMPO DEL COVID-19

caso di false attestazioni in ordine alla veridicità dei dati e alla fattibilità del piano, nonché in caso di danni cagionati ai creditori per omissione o rifiuto di un atto del proprio ufficio.

Quanto alle condotte del debitore, tre sono le ipotesi sanzionate nella fase antecedente l'omologa della procedura e tre quelle previste per situazioni che possono sorgere in fase di esecuzione della procedura stessa. Per tutte la pena prevista è la reclusione da sei mesi a due anni oltre alla pena pecuniaria da 1.000 a 50.000 euro. La prima ipotesi di violazione penale è relativa al comportamento del debitore che per ottenere l'accesso alla procedura «aumenta o diminuisce il passivo ovvero sottrae o dissimula una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simula attività inesistenti».

L'aumento o la diminuzione del passivo attiene a ipotesi di contrazione di nuovi debiti non presenti nella proposta o di pagamento di debiti già inseriti nella proposta.

La sottrazione o dissimulazione dell'attivo, prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 16, richiama fortemente il reato di bancarotta documentale e punisce chi produce documentazione contraffatta o alterata, ovvero sottrae, occulta o distrugge la documentazione relativa alla propria situazione debitoria ovvero la propria documentazione contabile. La lettera c) dell'art. 16, comma 1 si colloca sempre in una fase antecedente l'omologa della procedura e sanziona l'omessa indicazione di beni nell'inventario presentato dal debitore a supporto della domanda di liquidazione.

Nella fase esecutiva dell'accordo, è punito, innanzitutto il comportamento di chi effettua pagamenti in violazione dell'accordo o del piano del consumatore. Tale condotta pregiudica la par condicio creditorum e potrebbe determinare la mancata esecuzione dell'accordo e degli obblighi assunti dal debitore.

Ulteriore condotta punita è quella di chi, dopo l'omologa, aggrava la sua posizione debitoria. Una sorta di bancarotta semplice. Restano escluse, da tale previsione, le spese correnti necessarie per il mantenimento del debitore e della propria famiglia. Infine viene sanzionato chi, intenzionalmente, non rispetta i contenuti dell'accordo. Nel mirino finiscono solo quei debitori che volontariamente non adempiono e non per circostanze oggettive imputabili a terzi o alle mutate condizioni del mercato.

Quanto infine alle violazioni che possono essere commesse dall'Occ si fa riferimento a ipotesi di false attestazioni o di omissione o rifiuto ingiustificato di compiere un atto del proprio ufficio.

Nel primo caso l'attenzione va posta ai dati indicati nella proposta dell'accordo del debitore, nonché ai documenti a essa allegati, alla fattibilità del piano, al contenuto della relazione di accompagnamento e all'esito della votazione dei creditori. Nel secondo la responsabilità a carico del componente dell'organismo di composizione della crisi si configura a seguito dell'omissione di un atto del proprio ufficio o nel rifiuto di porlo in essere con conseguente danno ai creditori. La pena prevista per entrambi i reati è la reclusione da un anno a tre anni e la multa da 1.000 a 50.000 euro.

Le sanzioni penali nelle procedure di sovraindebitamento

Soggetto interessato	Riferimento normativo	Condotta	Pena
Debitore (ante omologa)	Art. 16, co. I, lett. a) lex 3/2012	Aumento o diminuzione del passivo, sottrazione, dissimulazione o inesistenza dell'attivo	Reclusione da sei mesi a due anni e multa da 1.000 a 50.000 euro
Debitore (ante omologa)	Art. 16, co. I, lett. b) lex 3/2012	Produzione di documentazione contraffatta o alterata, distruzione documentazione	
Debitore (ante omologa)	Art. 16, co. I, lett. c) lex 3/2012	Omessa indicazione dei beni nell'inventario presentato	
Debitore (post omologa)	Art. 16, co. I, lett. d) lex 3/2012	Pagamenti in violazione dell'accordo o del piano del consumatore	
Debitore (post omologa)	Art. 16, co. I, lett. e) lex 3/2012	Aggravamento posizione debitoria	
Debitore (post omologa)	Art. 16, co. I, lett. f) lex 3/2012	Intenzionale mancato rispetto dei contenuti dell'accordo	
Organismo di Composizione della crisi	Art. 16, co. II, lex 3/2012	Falsità delle attestazioni	Reclusione da uno a tre anni e multa da 1.000 a 50.000 euro
Organismo di Composizione della crisi	Art. 16, co. II, lex 3/2012	Omissione o rifiuto di compiere un atto del proprio ufficio	